



PROT. N.

CIG 729540677A

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali

ed il Personale

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

SCHEMA DI

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO
ALLA CONDUZIONE FUNZIONALE DEL CCISS

TRA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i
Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Direzione
Generale per la Sicurezza Stradale - con sede in Roma, Via
Giuseppe Caraci, 36 – C.F. 97532760580, (di seguito: DT, Ministero,
Amministrazione o Committente),

E

La Società/Consorzio/RTI, con sede legale in, via,
C.F. Partita IVA, (di seguito per brevità: Fornitore o
Appaltatore), risultato/a aggiudicatario/a della gara pubblica a
procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., utilizzando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del suddetto decreto,
per l’affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale
del CCISS.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2018, il giorno _____ del mese di _____ in Roma,

presso la sede del DT, sono presenti da una parte:

- il Dr. Massimiliano ZAZZA , nato a Roma il 18 luglio 1960, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Ministero, giusta delega prot. n. _____ del _____, che si allega sotto la lettera A);

- dall'altra il Sig./Dott./Ing. _____ nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto in rappresentanza del Fornitore con sede legale in _____, via _____ ..., per l'affidamento dei servizi summenzionati, giusta procura conferita con atto rep. n. _____ del _____, che si allega sotto la lettera B). Si allega, altresì, sotto la lettera C), il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura) di _____

PREMESSO CHE

- i servizi in argomento, avendo la caratteristica di servizi di pubblica utilità (parere n. 2986/1996 del Consiglio di Stato), devono essere garantiti senza soluzione di continuità;
- attualmente l'Amministrazione, per l'esercizio dei servizi oggetto della presente procedura, si avvale dell'ACI a seguito di gara europea e successiva stipula del contratto rep. 6047 del 29.12.2014;
- l'Amministrazione ha pertanto la necessità di ricercare sul mercato un operatore economico idoneo a garantire i servizi in argomento, da individuare mediante procedura concorsuale;
- l'Amministrazione ha pertanto predisposto gli atti relativi ad una

procedura di gara a rilevanza europea per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto;

- l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha emanato la Determina a contrarre in data 15 novembre 2017 prot. n. 382;
- l'Amministrazione, con bando di gara pubblicato sulla GUUE e sulla GURI ha indetto una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- all'esito della procedura di gara è risultata aggiudicataria la Società/RTI/Consorzio, sulla base dell'offerta tecnica (all. E) e dell'offerta economica (all. F) presentate in fase di gara;
- con riguardo a tale esito sono state effettuate le verifiche e le approvazioni di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'Appaltatore ha presentato la cauzione definitiva (all. G) richiesta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO E

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto le premesse e gli allegati, firmati digitalmente dall'Appaltatore, nonché tutti i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, gli atti e documenti della procedura di gara di cui alle

premesse e tra questi in particolare: il Capitolato tecnico con tutti i suoi allegati (all. D), l'offerta tecnica dell'appaltatore (all. E) e l'offerta economica dell'appaltatore (all. F).

Costituisce oggetto del presente atto l'affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS, secondo le modalità di erogazione descritte in dettaglio nel Capitolato tecnico.

Costituisce, altresì, oggetto del presente contratto, tutto quanto necessario alla corretta esecuzione del servizio, nei termini previsti nell'offerta tecnica presentata in fase di gara e nel Capitolato tecnico con tutti i suoi allegati.

Art. 2 – Norme regolatrici ed allegati

L'appalto in oggetto, oltre che dal presente contratto e dagli atti e documenti di cui al precedente art. 1, è regolato da:

- il Capitolato Tecnico, con tutti i suoi allegati, firmato digitalmente per accettazione dall'Appaltatore in fase di gara e allegato al presente atto sotto la lettera D; esso è parte essenziale ed integrante del presente atto;
- l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, allegata al presente contratto sotto la lettera E; essa è parte essenziale ed integrante del presente atto;
- il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 28/10/85 e s.m.i., il Capitolato d'Oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti diversi e per la prestazione di servizi in materia d'informatica, eseguiti nell'ambito

dell'Amministrazione Statale del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 8/2/86, dal d.Lgs. 50/2016, e dal d.Lgs.157/95 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento, emanato con D.P.C.M. 6/8/1997, n.452, recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del d.Lgs. 12/2/1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, dei quali la Società dichiara di avere esatta conoscenza e che formano parte integrante del presente atto, per le norme e prescrizioni riportate che risultino compatibili con quelle contenute nel presente atto;

- il d.Lgs. 136/2010 riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, nonché le altre disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale;
- il Codice Civile e le altre disposizioni normative vigenti o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto tra le previsioni e disposizioni dei documenti e degli atti suddetti, prevarrà la previsione o la disposizione che garantisce un regime più favorevole al Committente.

Resta inteso che l'Appaltatore, con la stipula del presente atto, dichiara espressamente di conoscere ed accettare tutte le

disposizioni suddette, nonché tutti gli atti e documenti allegati e/o ivi richiamati, anche se non materialmente allegati al presente atto, così come tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'appalto.

Art. 3 – Condizioni e modalità per le prestazioni dei servizi – Ambienti, dimensioni – Livelli dei servizi.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alla prestazione dei Servizi e ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per la corretta e completa esecuzione dei servizi stessi e degli adempimenti alle obbligazioni previste nel presente atto.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi, descritti nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata in fase di gara, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenute, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e, pertanto, il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendone ogni relativa alea.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, ivi comprese quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Contratto.

Il Fornitore, per patto espresso ed essenziale, si impegna a rispettare i Livelli di Servizio specificati nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle relative penali.

Art. 4 - Obblighi dell'Appaltatore - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Responsabilità delle Parti

Per le prestazioni dei Servizi, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di proprio personale altamente specializzato indicato dal Fornitore stesso in fase di gara.

Ferma restando la responsabilità del Fornitore nella gestione del proprio personale, l'Amministrazione potrà richiedere la tempestiva sostituzione, senza oneri a carico dell'Amministrazione stessa, del personale ritenuto, a suo insindacabile giudizio, non idoneo al raggiungimento degli obiettivi.

Il personale preposto alla prestazione dei Servizi e, comunque, alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali dell'Amministrazione, potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza, previa comunicazione da parte del Fornitore

all'Amministrazione, almeno 7 (sette) giorni solari prima dell'inizio di ogni attività, dei relativi nominativi e dati anagrafici, unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si impegna a svolgere, nel periodo di vigenza contrattuale, oltre alle attività specificate nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata in fase di gara, anche tutte quelle attività che si dovessero rendere necessarie per la regolarità nell'erogazione dei servizi di cui al presente atto.

Il Fornitore si impegna, inoltre a: prestare i Servizi secondo quanto previsto nel presente Contratto, ed in particolare nel Capitolato tecnico ed i suoi allegati, nell'offerta tecnica presentata in fase di gara, impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario; garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le direttive e prescrizioni, di indirizzo e di controllo, anche operative, che a tale scopo saranno formulate dall'Amministrazione; comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e le relative motivazioni.

Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali proposte in sede di procedura di aggiudicazione del presente Contratto potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi: su richiesta dell'Amministrazione, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta non di gradimento o, comunque, non idonea alla perfetta esecuzione del presente Contratto, non determinando ciò alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. In questo caso il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione la professionalità ed il nominativo della nuova figura professionale, la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita. In caso di mancata comunicazione saranno applicate le penali riportate nel Capitolato Tecnico allegato al presente atto (allegato D).

Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia una condotta corretta sotto ogni riguardo. Il Fornitore si impegna altresì a vietare tassativamente al proprio personale di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del Servizio, obbligandosi il medesimo, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 codice civile. In caso di inadempienza saranno applicate le penali riportate nel Capitolato Tecnico - allegato D) al presente atto.

Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del presente

Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi oggetto del presente Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, escludendosi, quindi, qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai paragrafi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, l'Amministrazione (previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti), si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore, una ritenuta forfetaria di importo pari al 5% (cinqueper cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.

Il Fornitore, infine, garantisce l'idoneità, l'onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all'esecuzione del presente Contratto, nonché la riservatezza degli stessi in ordine a notizie di cui venissero a conoscenza nella prestazione dei servizi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualunque conseguenza, costo e spesa, incluse quelle legali, che derivassero da fatto dei propri dipendenti e/o da violazione degli obblighi previsti nel presente articolo.

Eventuali oneri aggiuntivi che dovessero essere pretesi da terze Parti nei confronti dell'Amministrazione a fronte di incompletezza o inadeguatezza delle informazioni rese disponibili dal Fornitore saranno decurtate dai corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore

stesso.

Art. 5 - Utilizzo di ulteriori apparecchiature e prodotti software

Nell'ambito e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, con riferimento a qualsiasi apparecchiatura hardware ed a qualsiasi prodotto software che non sia già stato reso disponibile dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà richiedere all'Amministrazione ed ottenere dalla stessa l'autorizzazione espressa al loro utilizzo, indicando il tipo di apparecchiature e/o di prodotto ed il motivo del suo utilizzo.

Art. 6 - Luogo di esecuzione dei servizi - Responsabile del Procedimento - Direzione dell'esecuzione

Le prestazioni oggetto dell'appalto si svolgeranno presso la sede ministeriale di via Caraci 36, in Roma.

In via Caraci 36 in Roma è stabilita, agli effetti del presente contratto, la sede del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del Contratto. La Direzione dell'Esecuzione del contratto dovrà essere nominata dall'Amministrazione entro 10 giorni dalla stipula del presente atto. Alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto sono affidati i compiti di vigilanza e controllo di cui al D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento (di seguito per brevità anche "RP") per il Committente è il Dr. Massimiliano ZAZZA, elettivamente domiciliato per il presente atto presso la sede del medesimo Committente in Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma, cui sono affidati i compiti inerenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del

contratto per gli effetti e nei limiti di cui alle predette norme e al presente Contratto. Il Direttore dei Lavori del Fornitore (DLF) è il Dr./Dr.ssa/Ing.

Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare i nominativi di cui ai precedenti punti, mediante comunicazione effettuata via PEC o con raccomandata A/R all'altra Parte.

Art. 7 - Responsabilità dell'Appaltatore - Garanzie

L'Appaltatore, salvo che il fatto derivi da caso fortuito, forza maggiore o da attività svolte dal Committente o da terzi da quest'ultimo incaricati, è responsabile di tutti i danni diretti e/o indiretti arrecati al Ministero, all'ambiente, alle cose e/o a terzi discendenti dalla esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto e/o in qualsivoglia modo connessi alle medesime prestazioni.

L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere sollevato ed indenne il Committente da ogni e qualsiasi pretesa avanzata al riguardo, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai suddetti danni causati dall'Appaltatore anche in conseguenza della mancata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.

A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha costituito e presentato la garanzia art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che si allega sotto la lettera G) rilasciata da In data n.....

Ai sensi dell'art. 103 del d.Lgs. 163/06, l'Appaltatore è tenuto altresì a stipulare una polizza assicurativa, per l'intera durata contrattuale, a

copertura dei danni per un massimale pari ad €5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), che si allega sotto la lettera H).

Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, il Fornitore garantisce, per l'intera durata del presente Contratto, la continuità dei Servizi, secondo i Livelli di Servizio e senza soluzione di continuità, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), per tutti i giorni dell'anno. Il Fornitore si obbliga a dare comunicazione immediatamente e, ove possibile, preventivamente, all'Amministrazione delle situazioni che anche solo potenzialmente possano verificarsi e/o pregiudicare la continuità dei Servizi. A tal fine il Fornitore si impegna a definire insieme all'Amministrazione le eventuali iniziative e/o azioni da intraprendere per non pregiudicare la continuità dei Servizi.

Art. 8 - Avvio delle prestazioni – Durata dell'appalto –

Ultimazione delle prestazioni

Il presente atto è impegnativo per il Fornitore sin dal momento della sottoscrizione, mentre lo sarà per l'Amministrazione soltanto dopo la necessaria approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

In caso di ritardo nell'avvio delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore sarà applicata una penale, così come previsto nel Capitolato Tecnico di cui all'allegato D) del presente atto.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito alle prestazioni ed attività oggetto del Contratto di appalto ed ai danni diretti ed indiretti al personale a qualunque titolo presente sui luoghi di esecuzione grava interamente sull'Appaltatore.

Il Fornitore dovrà svolgere le attività di subentro nei termini e secondo le modalità disciplinate dal Capitolato tecnico.

Il presente Contratto ha durata complessiva di 30 mesi decorrenti dal 1° luglio 2018. Il periodo di subentro non solleva il Fornitore dall'obbligo di garantire i servizi ed i relativi livelli fin da tale data.

Alla scadenza del periodo di erogazione dei servizi o comunque alla sua cessazione per qualsivoglia motivo avvenuta, il Fornitore sarà tenuto, dietro richiesta del Ministero, a garantire le attività di affiancamento così come descritte nel Capitolato.

In caso di ritardo o disservizio nell'ambito delle attività di affiancamento finale da parte del Fornitore sarà applicata una penale, così come previsto nel Capitolato Tecnico di cui all'allegato D) del presente contratto.

Art. 9 - Sospensione dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può sospendere, ed eventualmente riprendere, l'esecuzione del Contratto indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Art. 10 - Varianti

L'Appaltatore non può apportare alcuna variazione e/o modifica alle prestazioni appaltate senza la preventiva autorizzazione del Ministero e le successive disposizioni impartite all'uopo dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, pena l'assenza di ogni diritto al rimborso e al risarcimento dei danni.

È ammessa l'introduzione di varianti al Contratto esclusivamente nei casi stabiliti dalla normativa in vigore.

Art. 11 - Corrispettivo - Modalità di fatturazione e pagamento

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo per la prestazione dei Servizi è pari ad Euro = (...../.....), IVA esclusa.

L'Amministrazione per remunerare l'eventuale *surplus* di telefonate al 1518 licenziate e/o input e monitoraggio notizie di infomobilità non acquisite automaticamente dal sistema informativo del CCISS, stanZIA la somma di euro 500.000,00 IVA esclusa non soggetta a ribasso.

I corrispettivi per i servizi a consumo saranno erogati mediante pagamenti trimestrali posticipati di importo pari ai servizi effettivamente erogati, determinati moltiplicando le quantità consuntivate per i prezzi unitari indicati in tabella, ridotti della percentuale offerta dal fornitore in sede di gara.

I corrispettivi per i servizi a canone (piattaforme web, piattaforme sociale e portale CCISS e predisposizione per la taratura di regole per l'erogazione dei servizi automatici) saranno retribuiti trimestralmente applicando il ribasso percentuale offerto dal fornitore in sede di gara.

Il conguaglio, relativo alla quantificazione dei servizi effettuati in eccedenza rispetto alle quantità stimate e riportate nella tabella di cui al Disciplinare di gara e in riferimento ai prezzi unitari riportati nello stesso, ribassati della percentuale offerta dal fornitore in sede di gara, sarà effettuato nel mese di settembre di ogni anno contrattuale.

Il pagamento avverrà previa approvazione dei rapporti sulle attività e

verifica del corretto svolgimento delle attività previste e del rispetto dei livelli di servizio.

I corrispettivi per i servizi erogati dal Fornitore, si intendono comprensivi di ogni onere e di tutte le spese previste e sostenute dal Fornitore stesso in esecuzione del presente Atto.

Nella tabella che segue sono riportati i servizi ed i relativi corrispettivi trimestrali:

| Servizi | | Corrispettivo Trimestrale (IVA inclusa) |
|---------|---|---|
| A | Servizio di: <ul style="list-style-type: none">• comunicazione verso gli utenti tramite fonia (numero di pubblica utilità 1518)• piattaforme web piattaforme social e portale CCISS | € € |
| B | Servizio di rilevazione, input e monitoraggio delle notizie di infomobilità non acquisite automaticamente dal sistema informativo del CCISS, compresi gli eventi afferenti al monitoraggio dei trasporti stradali di merci pericolose | € |
| C | Servizi per la predisposizione e la taratura di regole per l'erogazione di servizi automatici | € |

I prezzi unitari offerti non sono soggetti a revisioni in aumento.

La fatturazione dovrà pervenire secondo le modalità di emissione e trasmissione previste dal DM 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio da inserire obbligatoriamente nella fattura elettronica è Z30N55.

Oltre al Codice Univoco Ufficio suddetto si dovrà inserire nella fattura

anche il numero di CIG relativo al presente atto.

Il corrispettivo contrattuale in quanto offerto in sede di gara dal Fornitore, è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Il Fornitore potrà emettere le fatture relative ai corrispettivi contrattuali, a pena di irricevibilità delle stesse, solo ed esclusivamente a seguito di nulla-osta alla fatturazione da parte del RUP, conseguente al completamento delle verifiche ed approvazioni di competenza dell'Amministrazione.

Le Parti si danno atto che i relativi provvedimenti di pagamento dovranno essere completati per l'invio ai competenti organi di controllo, entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, emessa nei tempi dovuti e in ogni caso previa verifica della corretta prestazione dei Servizi, del rispetto dei valori soglia stabiliti per i vari Livelli di Servizio, del rispetto di tutte le scadenze e gli adempimenti, nonché previo completamento delle approvazioni dei documenti prescritti.

I pagamenti dei corrispettivi contrattuali saranno disposti a mezzo versamento sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore, fermo restando che è obbligo del Fornitore comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni di detto conto corrente bancario. L'Amministrazione non potrà essere chiamata a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da variazioni del

conto corrente bancario indicato non comunicate tempestivamente o correttamente all'Amministrazione.

Il Fornitore prende atto del fatto che la mancata emissione delle fatture così come previsto nel presente articolo non consente all'Amministrazione di procedere al pagamento dei relativi corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all'Amministrazione.

Ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e s.m.i. non saranno considerati imputabili all'Amministrazione e non consentiranno al Fornitore di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi:

a) la mancata e/o la ritardata emissione e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all'Amministrazione di procedere al pagamento dei corrispettivi; b) ogni eventuale ritardo derivante dalla mancanza della disponibilità dei fondi di cassa sul capitolo di riferimento; c) i tempi necessari al competente organo di controllo per l'emissione del relativo mandato; d) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuto il Fornitore ai sensi del presente Contratto; e) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali; f) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all'Amministrazione.

Nel caso in cui il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di

Imprese, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito precedentemente, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della Società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle Società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese; in tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento dei corrispettivi contrattuali, il Fornitore potrà ritardare o sospendere la prestazione dei Servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dall'Amministrazione mediante semplice ed unilaterale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., il pagamento del corrispettivo di cui al presente articolo verrà effettuato dal Committente in favore dell'Appaltatore sul seguente conto corrente dedicato: _____.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i. le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono: _____.

Art. 12 - Penali

In caso di inadempienze poste in essere dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Committente procederà all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato tecnico di cui all'Allegato D) al presente Atto.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto – Subappalto

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

È parimenti fatto divieto all'Appaltatore di cedere in qualsiasi forma i crediti derivanti dal presente Contratto. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto l'Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto, dietro autorizzazione del Committente rilasciata entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della istanza dell'Appaltatore medesimo, nei termini che seguono: a) all'atto dell'offerta, l'Appaltatore deve aver regolarmente ed

esautivamente indicato le parti del servizio che intende subappaltare; b) l'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, trasmettendo altresì la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali e speciali specificati nei documenti di gara, in relazione alla prestazione subappaltata, come richiesto ai fini della ammissione e qualificazione delle imprese negli appalti dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) non deve sussistere, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia; d) il Committente sospende i pagamenti relativi alle parti di prestazioni subappaltate ove riscontri specifici inadempimenti del subappaltatore; e) ove l'Appaltatore sia un consorzio, i sub affidamenti effettuati dallo stesso in favore dei propri consorziati non sono qualificabili alla stregua del subappalto e non necessitano quindi di autorizzazione; f) ai fini dell'accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell'Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore di esso, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, il Ministero potrà provvedere

alla sospensione dei successivi pagamenti verso l'affidatario medesimo; g) per le prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento); h) l'Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso; i) l'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere sollevato ed indenne il Committente da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale proprio e/o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvedendo al puntuale pagamento di quanto a questi dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.

L'Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore procederà dunque, in tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione al Ministero ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 14 - Proprietà e titolarità

L'Amministrazione potrà, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, duplicare a titolo non oneroso tutte le informazioni di infomobilità scaturenti dalle attività del presente atto.

La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 15 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente paragrafo.

L'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno

nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 16 - Obblighi di riservatezza, tutela della privacy e sicurezza

Tutti i dati, le informazioni ed i documenti in qualsiasi modo assunti dal Fornitore nell'esecuzione del presente Contratto, ivi compresi quelli relativi all'Amministrazione o agli utenti, non dovranno in alcun modo od in qualsiasi forma essere comunicati a terzi, né potranno essere utilizzati da parte del Fornitore, suoi dipendenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori, per fini diversi da quelli tassativamente previsti nel presente Contratto. I suddetti vincoli permarranno per il Fornitore anche dopo la cessazione degli effetti del presente Contratto.

L'obbligo di cui al precedente paragrafo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all'Amministrazione.

Il Fornitore potrà citare il presente Contratto, limitatamente ai suoi termini essenziali, e solo laddove ciò fosse condizione necessaria

per la partecipazione del Fornitore stesso a gare ed appalti.

Il Fornitore garantisce che tutti i trattamenti eseguiti con modalità informatiche nell'esecuzione del presente Contratto saranno svolti nel pieno rispetto delle norme tecniche e di sicurezza stabilite dal Codice della Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 179/2016 e ad ogni norma che eventualmente entrerà in vigore in materia di Privacy e di Sicurezza dei Dati.

In caso di inadempienza o violazione, da parte del Fornitore, agli obblighi di riservatezza e sicurezza, saranno applicate le penali previste.

Art. 17 - Recesso - Clausola risolutiva espressa - Risoluzione del Contratto - Trasparenza dei prezzi

Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo dell'appalto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Committente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste, il Committente si riserva in ogni caso di richiedere il maggior danno eventualmente subito, ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ..

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non

vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 18 – Validità e condizione risolutiva

Il presente Contratto obbliga il Fornitore all'atto della stipula, mentre si intende vincolante per l'Amministrazione solo a seguito di comunicazione da parte del RUP dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dello stesso presso gli Organi di Controllo.

Nel caso di mancata registrazione per qualunque motivo, il presente Contratto cesserà di essere efficace ed al Fornitore spetteranno solo ed esclusivamente i corrispettivi per le attività eventualmente svolte

in regime di anticipata esecuzione. Il presente Contratto, inoltre, è risolutivamente condizionato all'eventuale esito positivo degli accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente per la stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione. Analogamente, resta espressamente inteso che qualora detti accertamenti diano esito positivo il presente Contratto cesserà di essere efficace ed al Fornitore non spetterà alcun corrispettivo o, comunque, somma a qualsiasi titolo per le attività eventualmente svolte.

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono posti a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, le imposte e le spese comunque inerenti al presente Contratto, ad eccezione dell'IVA.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge.

Sono a carico del Fornitore, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara che saranno rimborsati alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario con la prima fatturazione effettuata e con le modalità che saranno concordate successivamente con il Responsabile del Procedimento.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare,

con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Art. 20 - Controversie

Competente per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere fra l'Amministrazione e il Fornitore durante l'esecuzione o alla scadenza del presente contratto è il Foro di Roma.

Art. 21 – Condizioni generali del contratto

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore dichiara di accettare espressamente le clausole contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del presente Contratto.

Il Committente

L'Appaltatore
